ASSENZE PER MALATTIA

Il nuovo contratto ha mutato i criteri di corresponsione del trattamento economico accessorio spettante durante la malattia.

A differenza della previgente disciplina, ai sensi dell'art. 37, comma 10, lett. a), nei primi 9 mesi, **per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero,** al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l'indennità di posizione Organizzativa.

**Ciò significa che la decurtazione dell'indennità di amministrazione non opera più, come prima, per malattie pari o inferiori a 14 giorni di calendario, ma viene estesa alle malattie di durata pari o inferiori a 15 giorni lavorativi.**

**Per i periodi di malattia superiori a 15 giorni lavorativi, rimane in vigore la decurtazione, per i primi 10 gg., di ogni indennità o emolumento, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, prevista dall'art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/08, convertito dalla L. n. 133/08.**

Sono esclusi dalle trattenute sul trattamento economico accessorio i periodi di assenza dovuti a ricoveri ospedalieri, day-hospital, ricoveri domiciliari certificati dalla Asl o da una struttura sanitaria competente, purché sostitutivi del ricovero ospedaliero, day-surgery, day-service, preospedalizzazioni, pre-ricoveri e ai successivi periodi di convalescenza, purché continuativi, infortuni sul lavoro, malattie per causa di servizio, e a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Inoltre, il comma 16 dell'art. 37 prevede che, nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzoresponsabile ottenuto dal dipendente sia versato da quest'ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti.

**Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita**

In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita, a differenza della previgente disciplina, l'art. 38, comma 3, esclude dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, ed ai giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali di dette terapie, purché comportanti incapacità lavorativa, per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

In tali giornate il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico.

## LE DECURTAZIONI STIPENDIALI NEL PERIODO DI COMPORTO (ART. 37/1°-2°-10° CC.)

In caso di assenza per malattia è prevista la decurtazione sia della retribuzione di base che dei compensi accessori (indennità di amministrazione), secondo le seguenti modalità.

 Ai sensi dell'art. 37 del nuovo CCNL

"1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi" …

10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente: a) intera retribuzione mensile fissa e continuativa con esclusione di

ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo …;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2, non sono retribuiti". Fermo restando il trattamento economico previsto all'interno di ciascuna fascia del periodo di comporto come sopra indicato, si dispone altresì:
 ai sensi dell'art. 71/1°c., primo inc. del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, che "Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti … nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio … ";
 ai sensi dell'art. 37/10°c., lett. a) del nuovo CCNL, che - a contrario – **anche per le malattie pari o inferiori a quindici giorni lavorativi, al dipendente non compete il trattamento economico accessorio**.